



COMUNE DI MISTERBIANCO

PROVINCIA DI CATANIA

8° Settore Funzionale “Servizi Tecnici - Politiche Comunitarie”

Tel.: 095/7556260 - Fax: 095/7556221 - e-mail: depurazione@misterbianco.gov.it

PROCEDURA APERTA

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA

DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA

DELL’INTERVENTO DENOMINATO

**“COMPLETAMENTO DEPURATORE CONSORTILE DI MISTERBIANCO ED
ESTENSIONE DELLA RETE”**

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA’ DEL SERVIZIO DI VERIFICA

Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento delle attività di verifica, di cui all’art. 112, comma 5, lettera a), del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 44 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, finalizzate alla validazione del Progetto Preliminare per appalto integrato e delle successive verifiche del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo, relative alla realizzazione dell’intervento denominato **“COMPLETAMENTO DEPURATORE CONSORTILE DI MISTERBIANCO ED ESTENSIONE DELLA RETE”**.

La progettazione preliminare sarà posta a base della gara avente ad oggetto l’affidamento dell’Appalto Integrato ex art. 53, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006, pertanto, la verifica della progettazione preliminare deve essere eseguita al fine di consentire la validazione del progetto preliminare da porre a base di gara, propedeutica all’avvio della procedura di affidamento dell’Appalto Integrato, come previsto dall’art. 112, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 55 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Le successive verifiche del progetto definitivo e del progetto esecutivo, che saranno redatti dall’aggiudicatario dell’appalto integrato, sono finalizzate alle approvazioni propedeutiche all’avvio dell’esecuzione dei lavori.

La verifica della progettazione è quindi da attuarsi come attività ineludibilmente preliminare alla validazione, per come stabilito con il D. Lgs n. 163/2006 all’art. 112 e con il D.P.R. n. 207/2010 agli artt. 44-59 e all’art. 280.

Il servizio di verifica dovrà garantire anche quanto introdotto dalla Legge n. 106/2011 di conversione del Decreto Legge n. 70/2011 (c.d. “Decreto Sviluppo”) all’art. 240 bis del D. Lgs n. 163/2006, cioè che non

possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'art.112 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 e del Regolamento, sono stati oggetto di verifica.

La verifica della progettazione relativa alle suddette opere deve essere effettuata sulla documentazione progettuale in maniera adeguata al livello progettuale in esame.

Detta verifica comprende, altresì, le revisioni della documentazione progettuale che devono essere realizzate dai progettisti in esito all'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e approvazioni, da parte degli Enti competenti, oltre che in esito alle prescrizioni di modifica e/o integrazione e/o correzioni impartite dalla Stazione Appaltante ai progettisti sulla base delle risultanze della verifica, di cui agli appositi rapporti redatti dall'Affidatario.

La verifica è finalizzata, in particolare, ad accertare:

- la qualità sociale, ecologica, ambientale ed economica di ciascuna soluzione progettuale prescelta al fine di realizzare le opere;
- la conformità di ciascuna soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli di progettazione già approvati;
- la completezza della progettazione delle opere;
- la rispondenza degli elaborati progettuali, relativi a ciascuna opera, ai documenti di cui all'art. 93, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006, e la conformità degli stessi alla normativa di legge e regolamentare vigente;
- la fattibilità tecnica delle opere, intesa come assenza di errori od omissioni che possano pregiudicare, in tutto o in parte, la loro realizzazione e/o il loro utilizzo;
- la coerenza, congruità e completezza del quadro economico, relativo a ciascuna delle opere, in tutti i suoi aspetti;
- l'immediata appaltabilità delle soluzioni progettuali prescelte per la realizzazione delle opere;
- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti, richieste di riserva e contenzioso dovuti a progettazione non esaustiva e/o incompleta e/o erranea;
- l'attendibilità della programmazione temporale di realizzazione delle opere in coerenza alle esigenze specifiche delle stesse e alla programmazione ed esecuzione di ulteriori interventi previsti nel sito, nonché nelle aree limitrofe allo stesso;
- la sicurezza delle maestranze nel corso dei lavori di realizzazione delle opere e degli utilizzatori finali delle stesse, durante il loro esercizio;
- l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- la durabilità e manutenibilità (ove richiesto) delle opere nel tempo.

ART. 2 - MODALITÀ ESECUTIVE DEL SERVIZIO DI VERIFICA

La verifica della progettazione deve essere effettuata dall'Affidatario sulla totalità dei documenti progettuali con riferimento a tutte le opere e non "a campione".

La verifica relativa ad ogni opera deve essere effettuata sino alla conclusione della fase di progettazione, che interverrà solo a seguito dell'acquisizione di pareri, autorizzazioni e approvazioni, da parte degli enti competenti, del relativo progetto revisionato e completato.

La verifica deve essere condotta con riferimento ai seguenti aspetti:

- a. affidabilità;
- b. completezza ed adeguatezza;
- c. leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- d. compatibilità.

Il servizio di verifica si articola in tutti gli ambiti di controllo, di cui sopra, come di seguito specificati:

- a. verifica in ordine all'affidabilità della progettazione, con riferimento:
 - all'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione della progettazione;
 - alla coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza.
- b. Verifica in ordine alla completezza ed adeguatezza della progettazione con riferimento a:
 - alla corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
 - al controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati normativamente previsti per il livello di progettazione da esaminare;
 - alla esaustività della progettazione in funzione delle esigenze della Stazione Appaltante;
 - alla esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati progettuali;
 - alla esaustività delle modifiche apportate alla progettazione a seguito di un suo precedente esame;
 - all'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione.
- c. Verifica in ordine alla leggibilità, coerenza e ripercorribilità della progettazione con riferimento a:
 - alla leggibilità degli elaborati progettuali con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
 - alla comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati progettuali e alla ripercorribilità dei calcoli effettuati;
 - alla coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
 - alla congruenza tra tavole grafiche e relazioni tecniche e le disposizioni capitolari. In particolare l'attività deve prevedere la verifica dell'univoca definizione di ciascuna delle opere negli elaborati grafici, nelle relazioni tecniche, nei capitolati, nei documenti economico-finanziari;
 - alla congruenza tra gli elaborati architettonici, strutturali, impiantistici al fine di evitare discordanze e incongruenze tra elaborati riguardanti la medesima opera o il medesimo processo costruttivo.
- d. Verifica in ordine alla compatibilità della progettazione, con riferimento a:
 - alla rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti nei documenti posti a base dello sviluppo della progettazione preliminare o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
 - alla rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - inserimento ambientale;
 - impatto ambientale;
 - funzionalità e fruibilità;

- stabilità delle strutture;
- topografia e fotogrammetria;
- sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
- igiene, salute e benessere delle persone;
- superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- sicurezza antincendio;
- inquinamento;
- curabilità e manutenibilità;
- coerenza dei tempi e dei costi;
- sicurezza ed organizzazione del cantiere;
- esistenza e adeguatezza delle indagini geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nel sito e congruenza delle scelte progettuali con i risultati di tali indagini.

e. Verifica in ordine al recepimento delle prescrizioni emesse dagli enti, nonché verifica delle previsioni progettuali attinenti ad attività di bonifica sia ambientale, sia bellica.

Con riferimento agli aspetti di verifica di cui ai precedenti punti, l’Affidatario deve:

- a) Per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nei documenti posti a base dello sviluppo della progettazione preliminare e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente.
- b) Per le relazioni di calcolo:
 - Verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione delle opere e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
 - Verificare che il dimensionamento delle opere, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
 - Verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
 - Verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
 - Verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità delle opere nelle condizioni d’uso e manutenzione previste.
- c) Per le relazioni specialistiche, verificare che i contenuti presenti siano corretti con:
 - Le specifiche esplicitate dal committente;
 - Le norme cogenti;
 - Le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
 - Le regole della progettazione.

- d) Per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari.
- e) Per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare, inoltre, il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione delle opere e delle loro parti (ove previsto).
- f) Per la documentazione di stima economica, verificare che:
- I prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzi della stazione appaltante aggiornati ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
 - Siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzi;
 - I prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
 - Gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
 - I metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
 - Le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
 - I totali calcolati siano corretti;
 - Il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'Affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui all'art. 37, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006;
 - Vi sia chiara corrispondenza tra i documenti economici (computi metrici estimativi, elenco prezzi, analisi prezzi, cronoprogramma lavori, etc.) e gli elementi grafici, gli elaborati descrittivi e con le prescrizioni capitolari.
- g) Per il piano di sicurezza e di coordinamento, verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione delle opere ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità delle opere, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008.
- h) Per il quadro economico, verificare che sia stato redatto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale è riferito e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso, prevedendo la seguente articolazione del costo complessivo:
- a. Lavori a misura, a corpo, in economia;
 - b. Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
 - c. Somme a disposizione della stazione appaltante per:

1. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
2. Rilievi, accertamenti e indagini;
3. Allacciamenti ai pubblici servizi;
4. Imprevisti;
5. Acquisizione aree o immobili o pertinenti indennizzi;
6. Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. 163/06;
7. Spese di cui agli artt. 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del D.Lgs. 163/06, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/06, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
8. Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica della validazione;
9. Eventuali spese per commissioni giudicatrici;
10. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
11. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
12. I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge;

i) Accertare l'acquisizione di tutte le lavorazioni e autorizzazioni di legge, previste per il livello progettuale in esame.

Il presente elenco si intende indicativo e non esaustivo, in quanto si riferisce alle sole attività di verifica minime, necessarie per le diverse tipologie di documenti progettuali, da integrarsi a seguito dell'analisi della progettazione, anche in relazione al grado di approfondimento della progettazione e alla tipologia di affidamento prevista, nonché sulla base della metodologia tecnica di sviluppo del servizio di verifica, offerta in gara dall'Affidatario.

Il servizio di verifica deve essere adempiuto attraverso le seguenti attività:

- a. Pianificazione e programmazione della verifica del progetto di ogni opera, mediante un piano delle attività finalizzato alla definizione dei tempi di svolgimento delle azioni specifiche per ogni singolo ambito specialistico della progettazione di ciascuna opera. Tale piano dovrà essere presentato entro 10 giorni dalla data di consegna da parte del RUP;
- b. Pianificazione dei controlli da effettuare sulla progettazione di ogni opera mediante la redazione e consegna alla stazione appaltante entro 10 giorni dalla data di consegna da parte del RUP;
- c. di un piano dei controlli avente ad oggetto la lista dei controlli da effettuare e gli elaborati di riferimento, su cui effettuare i controlli;

- d. redazione di un documento avente ad oggetto la valutazione delle caratteristiche e delle specificità della progettazione in esame, finalizzato all'individuazione delle criticità e alla minimizzazione dei rischi connessi alle stesse;
- e. gestione della documentazione prodotta da tutti i soggetti impegnati sulle attività di progettazione/validazione, al fine di garantire la costante disponibilità, la conservabilità e l'accessibilità di tutti i documenti prodotti sia in itinere sia in emissione finale.

Nello svolgimento delle attività di verifica, il R.U.P. avrà come referente operativo il responsabile di gestione e management del servizio incaricato dall'Affidatario, che si avvarrà di responsabili specifici delle attività specialistiche.

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

Ai fini della individuazione del criterio di calcolo del corrispettivo per le attività di verifica, anche ai fini della validazione, e quant'altro previsto all'art. 1 del presente Capitolato, si è tenuto conto di quanto previsto all'art. 49, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, utilizzando come base di riferimento l'applicazione della Tab. B6 del D.M. 4.4.2001.

In considerazione della accresciuta rilevanza attribuita dal legislatore alla verifica e alla validazione del progetto, intervenuta con la legislazione successiva alla data di promulgazione del D.M. 4.4.2001, tenuto anche conto che la tabella B6 è indicata dall'art. 49, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 come criterio o base di riferimento, si pone proprio a base di riferimento l'applicazione della sesta riga della tabella B6 per la determinazione del corrispettivo per le attività di verifica del progetto preliminare e delle altre fasi di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo connesse all'inizio dei lavori ed alla realizzazione degli stessi.

Ovviamente nella determinazione del corrispettivo si è tenuto conto dei tre livelli di progettazione da verificare <preliminare-definitivo-esecutivo>, della tipologia delle opere concorrenti all'appalto e della circostanza che le attività di verifica sono necessariamente prodromiche e sostanziali per il successivo atto di validazione, ancorché lo stesso sia sottoscritto dal R.U.P.

Sulla base di quanto detto si è determinato l'importo totale presunto del servizio di verifica, finalizzato alla validazione, della progettazione preliminare per appalto integrato, e di verifica, delle successive progettazioni definitiva ed esecutiva, relative alla realizzazione dell'intervento denominato **“Completamento depuratore consortile di Misterbianco ed estensione della rete”**, da porre a base d'asta del servizio da affidare, in misura pari ad **€ 402.000,00** (euro quattrocentoduemila/00), importo onnicomprensivo delle spese e qualsiasi altro onere connesso con lo svolgimento del servizio, esclusi unicamente oneri previdenziali (4%) ed IVA nella misura di legge, con finanziamento a carico delle risorse di cui alla Delibera CIPE n. 60/2012.

Il suddetto importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste al precedente art. 2 del presente Capitolato prestazionale.

Tale importo è stato determinato:

- Con riferimento all'importo delle opere per le quali occorre eseguire la verifica della progettazione, stimato pari ad **€ 167.000.000,00**;
- Suddividendo detto importo nelle seguenti classi e categorie di cui alla legge n. 143/1949:

- Classe I, categoria “b”, importo stimato €. 10.000.000,00
- Classe III, categoria “a”, importo stimato €. 5.000.000,00
- Classe VIII , importo stimato €. 144.000.000,00
- Classe IX, categoria “c”, importo stimato €. 8.000.000,00
- Calcolando per dette opere le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e al coordinamento della sicurezza per la progettazione, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 4 aprile 2001;
- Determinando l’importo a base d’asta con l’impiego dell’aliquota della Tab. B6 di cui al D.M. 4 aprile 2001.

Come esposto dal sottostante prospetto

Importo totale dei lavori	€. 167.000.000,00			
Classi e Categorie dei lavori	lb	IIla	VIII	IXc
	€. 10.000.000,00	€. 5.000.000,00	€. 144.000.000,00	€. 8.000.000,00
Percentuali base TABELLA "A"	4,29518%	3,95590%	2,97360%	5,64157%
Percentuale forfettaria rimborso spese	15%			

IMPORTO BASE ONORARIO PROGETTAZIONE (preliminare + definitiva + esecutiva)

E COORDINAMENTO SICUREZZA (prime indicazioni + progettazione)	€. 4.668.670,14
Spese 15%	€. 700.300,52
<u>Sommano</u>	€. 5.368.970,66

Totale Prestazione VERIFICA PROGETTAZIONE

(Tabella B6) e. 5.368.970,66 x 0,25 x 0,30	€. 402.672,80
--	---------------

COSI' SUDDIVISO PER LE RISPETTIVE FASI

Importo Verifica Progettazione Preliminare	€. 71.757,45
Importo Verifica Progettazione Definitiva	€. 148.279,92
Importo Verifica Progettazione Esecutiva	€. 182.635,43
<u>Sommano</u>	€. 402.672,80
<u>Arrotondati a</u>	€. 402.000,00

Oltre Cassa di previdenza ed I.V.A.

Detto importo è stato determinato - in ossequio all’art. 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - ai sensi del D.M. 04 aprile 2001 “*Aggiornamento degli onorari spettanti agli Ingegneri e agli Architetti*”, stante che i parametri individuati con il successivo D.M. 143/2013 “*Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria*” condurrebbero alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del predetto D.M. n. 143/2013.

Resta stabilito che le prestazioni relative alle attività di verifica del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo - redatti dall'aggiudicatario dell'appalto integrato - saranno affidate, ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione appaltante, solo in assenza di situazioni di incompatibilità, per come definite dalla legge, ed in particolare all'art. 48 del D.P.R. n. 207/2010, tra il soggetto affidatario del servizio di verifica e il soggetto aggiudicatario della successiva gara per l'affidamento dei lavori e della progettazione definitiva ed esecutiva (Appalto Integrato), senza che ciò dia diritto ad alcuna pretesa economica da parte del soggetto affidatario del servizio.

In caso di incompatibilità per come sopra specificata, l'Amministrazione potrà, a sua scelta, procedere ad affidare le prestazioni relative alle attività di verifica del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo, al primo dei soggetti idonei seguente in graduatoria, senza che il primo affidatario abbia nulla a pretendere per l'affidamento solo parziale della prestazione.

L'affidamento del servizio relativo alla verifica del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo, al primo dei soggetti idonei seguente in graduatoria, avverrà dopo averne verificato l'assenza di situazioni di incompatibilità ed a condizione che detto soggetto mantenga la propria offerta senza nulla pretendere per l'affidamento parziale della prestazione.

Resta, altresì, stabilito che l'importo relativo alla prestazione parziale, come sopra determinato per ciascuno dei tre livelli di progettazione previsti, sarà corrisposto solo nel caso di effettiva esecuzione del relativo servizio parziale di verifica; pertanto, qualora la procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato - per qualsiasi ragione anche se dipendente dalla volontà dell'Amministrazione - non venisse espletata ovvero venisse sospesa e/o revocata, le previste attività di verifica del Progetto Definitivo e/o del Progetto Esecutivo potranno anche non essere affidate e/o richieste al soggetto aggiudicatario del servizio, senza che ciò dia diritto ad alcuna pretesa economica, da parte di quest'ultimo, per le prestazioni che eventualmente non saranno dallo stesso espletate.

ART. 4 - TEMPISTICA DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA - PENALI

La prestazione di Verifica dovrà essere eseguita e completata nei seguenti tempi:

Il tempo massimo complessivo per completare le prestazioni oggetto di affidamento è pari a **90 (novanta) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di consegna della documentazione progettuale completa.

Il tempo sopra indicato è da intendere complessivo per le attività di verifica da eseguire sui tre livelli di progettazione previsti e suddiviso secondo la seguente tempistica:

- **Verifica della progettazione preliminare: 20 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di formale consegna all'aggiudicatario della relativa documentazione progettuale completa, da parte del RUP;
- **Verifica della progettazione definitiva: 30 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di formale consegna all'aggiudicatario della relativa documentazione progettuale completa, da parte del RUP;
- **Verifica della progettazione esecutiva: 40 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di formale consegna all'aggiudicatario della relativa documentazione progettuale completa, da parte del RUP.

Non sono ammesse proroghe per eventuale richieste di documentazione integrativa.

Il tempo complessivo previsto per l'attività di verifica, suddiviso come in precedenza indicato per le tre fasi della progettazione, è da intendersi comprensivo anche del tempo da destinare all'esame degli eventuali adeguamenti apportati dal Gruppo di progettazione e/o dai Progettisti del soggetto aggiudicatario dell'appalto integrato, a seguito delle richieste di integrazione da parte del soggetto verificatore e delle riunioni di verifica con il Responsabile Unico del Procedimento, i rappresentanti dell'amministrazione dell'Ente attuatore e degli altri Enti istituzionali di riferimento.

Penali: per ogni giorno di ritardo rispetto al termine contrattuale previsto per l'esecuzione del servizio, sarà applicata una penale pari all'**1 per mille** dell'importo di aggiudicazione del servizio, con riferimento sia al termine sia al relativo compenso parziale stabiliti per ciascuna delle tre fasi di verifica della progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) in cui risulta articolata l'intera prestazione.

ART. 5 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle prestazioni oggetto dell'affidamento avverrà, nei termini previsti dalla vigente normativa al riguardo, con le seguenti modalità:

- **€ 72.000,00** oltre oneri previdenziali ed IVA a conclusione delle attività di Verifica della progettazione preliminare, e dopo l'emissione del provvedimento di Validazione del Progetto Preliminare e la relativa approvazione tecnica;
- **€ 148.000,00** oltre oneri previdenziali ed IVA a conclusione delle attività di Verifica della progettazione definitiva, e dopo la relativa approvazione tecnica;
- **€ 182.000,00** oltre oneri previdenziali ed IVA a conclusione delle attività di Verifica della progettazione esecutiva, e dopo la relativa approvazione tecnica.

Detti importi saranno ovviamente ricalcolati con riferimento all'importo netto di affidamento, quale risultante a seguito del ribasso d'asta offerto dal soggetto aggiudicatario.

ART. 7 - GARANZIE

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà:

- 1) Prestare cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 113, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 163/2006, a garanzia dell'esatta e corretta esecuzione del contratto.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

- 2) Produrre, ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 207/10, una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno dell'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica.

La polizza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 57 comma 1, lettera a), punto 2), del D.P.R. n. 207/2010 dovrà avere un massimale pari a €. 2.500.000,00 e dovrà essere rilasciata dai soggetti abilitati indicati dal D.M. n.123/2004.

Ai sensi del sopra citato art. 57, nel caso di polizza specifica, limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo dei lavori di realizzazione dell'opera.

Nel caso in cui l'affidatario dell'incarico di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata da idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di durata di cui sopra.

ART. 8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara ai fini della qualificazione degli offerenti, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione.

Il contratto si intenderà inoltre automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente, in applicazione dell'art. 5 del presente Capitolato.

Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

1. sostituzione non autorizzata dei componenti del gruppo di lavoro;
2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
3. violazione dell'obbligo di riservatezza;
4. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
5. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
6. fallimento concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'Affidatario;
7. gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da comportare l'irrogazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale.

La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà operativa a seguito della comunicazione che l'Amministrazione darà per iscritto all'Affidatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

La risoluzione dà diritto all'Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell'Affidatario. La risoluzione dà altresì all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi, in danno dell'Affidatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più dall'Amministrazione rispetto a quello previsto.

ART. 9 - RECESSO UNILATERALE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Aggiudicatrice può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compreso la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari, con preavviso di almeno 15 giorni.

In caso di recesso l'Affidatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute.

E' fatto divieto al contraente di recedere dal contratto con il Committente.

Ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. 207/2010, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il R.U.P. ha la facoltà di sospendere la esecuzione del contratto medesimo, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. Il R.U.P. può, altresì, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto, nei limiti e con gli effetti di cui al medesimo art. 308 del D.P.R. n. 207/2010, per ragioni di pubblico interesse o necessità, dandone comunicazione all'Affidatario.

ART. 10 - OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANO D'OPERA

L'Affidatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, sollevando il Committente da ogni eventuale richiesta di risarcimento. L'Affidatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

L'Affidatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti.

I suddetti obblighi vincolano l'Affidatario per tutta la durata del servizio anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'Appaltatore.

ART. 11 - PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati dall'Affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione Aggiudicatrice che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

ART. 12 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del

servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetta.

L'Affidatario si impegna, altresì, al rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'Amministrazione Aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

ART. 13 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto non è ammesso.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; ogni atto contrario è nullo.

ART. 14 - ACCESSO AGLI ATTI

I concorrenti potranno, ai sensi di quanto meglio espresso dal D.Lgs. n. 163/06 e dalla L. 241/90, e successive modifiche ed integrazioni, esercitare il diritto di accesso agli atti di gara.

ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto, compresa la registrazione, saranno a carico dell'Aggiudicatario.

ART. 16 - NORME DI RINVIO

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, nel Disciplinare di gara e nel Bando di gara.

Per tutto quanto non previsto specificamente dai suddetti documenti e dal presente Capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

ART. 17 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l'Amministrazione Aggiudicatrice e l'Affidatario saranno demandate al giudice ordinario.

Il Foro competente è quello di Catania.

Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.

Il Responsabile dell'8° Settore Funzionale
(ing. Vincenzo Orlando)